

D.R. n. 1200/2008

Vista la legge 19.11.1990 n. 341, art. 11, c.1;
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
visto lo Statuto di autonomia;
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo;
visti i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
visto il D.M. 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di Laurea magistrale in giurisprudenza;
visto il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2007/2009;
visto il D.M. 31.10.2007, n. 544 concernenti i requisiti necessari;
visto il testo del Regolamento didattico di Ateneo, approvato dagli Organi competenti e recepito con D.R. n. 632 del 27.5.2008;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.6.2008, di interpretazione dell'art. 18 comma 4 del Regolamento suddetto;
vista la delibera del Consiglio degli Studenti del 21.7.2008;
vista la delibera del Senato Accademico in data 22.7.2008;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.7.2008;
vista la nota rettorale del 5.9.2008 prot. n. 9384 con la quale si trasmettono le modifiche della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo ai fini della relativa approvazione da parte del CUN;
vista la nota ministeriale del 12.11.2008 prot. n. 6507/08 di trasmissione del decreto direttoriale di pari data e del parere del CUN nella riunione del 22.10.2008 relativamente all'approvazione delle modifiche della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;

DECRETA

E' emanato l'allegato Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Macerata, in sostituzione di quello emanato con D.R. n. 632 del 27.5.2008.

Macerata, 29.11.2008

IL RETTORE
(f.to prof. Roberto Sani)

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
D.R. n. 1200 del 29.11.2008

Art. 1
Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto, il presente regolamento stabilisce i principi generali delle attività didattiche che si svolgono nell'Ateneo, degli ordinamenti dei Corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici ed attestati, e delle modalità di svolgimento dei Corsi di studio; esso, inoltre, contiene la disciplina regolamentare delle modalità di esercizio della funzione docente, nonché dei diritti e dei doveri degli studenti.
2. Disposizioni integrative e specificative dell'ordinamento didattico dei Corsi di studio sono stabilite, in conformità con la normativa vigente e con il presente regolamento, dagli ulteriori regolamenti didattici vigenti nell'Ateneo ed adottati dai competenti organi e strutture nei casi previsti da questo stesso regolamento.

TITOLO I
CORSI DI STUDIO

Art. 2
Tipologia dei Corsi di studio

1. I Corsi di studio attivati nelle strutture didattiche dell'Ateneo sono:
 - a) i Corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - b) i Corsi di specializzazione;
 - c) i Corsi di dottorato di ricerca;
 - d) i Corsi della Scuola di Studi Superiori;
 - e) i Corsi di eccellenza delle Facoltà;
 - f) i Master di primo e di secondo livello;
 - g) i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua.

2. Ciascun Corso di studio è costituito in modo che siano individuati gli organi di direzione ed i soggetti responsabili.

Art. 3

Titoli ed attestati rilasciati dall'Università

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:
 - a) laurea e laurea magistrale;
 - b) diploma di specializzazione;
 - c) dottorato di ricerca;
 - d) diploma di licenza;
 - e) diploma di Master di primo e di secondo livello.
2. I predetti titoli sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca, della Scuola di Studi Superiori, e dei Master di primo e di secondo livello istituiti dall'Università.
3. I titoli di laurea e di laurea magistrale devono contenere la denominazione della Classe di appartenenza del Corso di laurea e di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di questi ultimi corrisponda agli obiettivi formativi specifici dei Corsi stessi.
4. Al termine dei Corsi di studio diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo, l'Università rilascia i relativi attestati. Parimenti l'Università rilascia appositi attestati a coloro che, non avendo i requisiti previsti per il conseguimento finale del relativo titolo, sono comunque ammessi alla partecipazione dei Corsi di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Non possono essere previste denominazioni dei Corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi Corsi.
6. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta anche in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

7. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Le convenzioni riportano i percorsi formativi comuni concordati tra le Università, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico dei singoli Corsi di studio. Le convenzioni possono prevedere il rilascio di un unico titolo finale, con l'indicazione delle Università concorrenti. Ogni proposta di accordo bilaterale di Ateneo da attivare deve indicare il proponente e il testo della convenzione da sottoporre alla firma comprensivo del piano delle attività didattico-scientifiche comuni e del piano finanziario su base triennale. La convenzione, sottoposta ai Consigli di Facoltà per il relativo parere, è approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione limitatamente al piano finanziario.
8. Lo studente che abbia frequentato Corsi di studio presso una Università straniera nel quadro di uno specifico accordo, può, con domanda scritta inviata al Rettore, chiedere il prolungamento del soggiorno di studio presso la stessa o altra Università straniera.

Art. 4
Obiettivi dei Corsi di studio

1. I Corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle normative dell'Unione europea.
2. I Corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. I Corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti in applicazione di specifiche norme di legge e delle normative dell'Unione europea.
4. I Corsi di dottorato di ricerca perseguono lo scopo di far acquisire e mettere in atto gli strumenti metodologici necessari allo svolgimento di ricerche avanzate.

5. I Corsi dei Master sono rivolti a corrispondere ad istanze formative, di particolare rilevanza dal punto di vista economico e sociale, e coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.
6. I Corsi della Scuola di Studi Superiori hanno l'obiettivo di offrire insegnamenti avanzati a carattere interdisciplinare al fine di favorire una più qualificata preparazione degli studenti iscritti alla Scuola, affiancandosi agli altri Corsi di studio attivati dall'Università.
7. I Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua assicurano una più elevata preparazione professionale nell'ambito della formazione finalizzata, anche mediante servizi didattici integrativi, al perfezionamento scientifico ed alla formazione permanente e continua.

Art. 5

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I regolamenti didattici dei Corsi di laurea, ferme restando le attività di orientamento svolte ai sensi del presente regolamento, devono richiedere il possesso o l'acquisizione della preparazione iniziale ritenuta adeguata e necessaria per la frequenza dei corsi. A tal fine gli stessi regolamenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai Corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito

all'estero, riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di Corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, i regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale stabiliscono per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dall'Ateneo, con modalità definite negli stessi regolamenti. L'iscrizione ai Corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti degli stessi.

3. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo di studio riconosciuto equivalente ai predetti ovvero di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un Corso di Master di primo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per essere ammessi ad un Corso di Master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ai predetti ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'ammissione ai Corsi della Scuola di Studi superiori è disciplinata nel relativo regolamento.
7. L'ammissione ai Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua è disciplinata dalle competenti strutture didattiche in relazione agli obiettivi formativi che si intendono perseguire.

8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai Corsi di studio è deliberata dall'Università, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

Art. 6

Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli specifici aspetti organizzativi dei Corsi di studio sono disciplinati dai regolamenti didattici deliberati dalle competenti strutture in conformità con il presente Regolamento nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Tali regolamenti, come pure le eventuali proposte di modifica degli stessi, sono approvati dal Senato Accademico ed emanati con decreto del Rettore.
2. I regolamenti didattici dei Corsi di studio, in osservanza a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 16 marzo 2007, determinano in particolare:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora necessario, le relative Classi di appartenenza;
 - b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o dell'attestato finale.
3. Le determinazioni di cui al comma 2, sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT ed indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (i cd. "descrittori di Dublino").

4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche previo parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
5. E' assicurata la periodica revisione dei regolamenti didattici dei Corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
6. I regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, con specifico riferimento:
 - a) ai criteri di accesso ai Corsi di laurea, prevedendo che tutti gli iscritti ai Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe o a Classi affini, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, di norma prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e definendo i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
 - b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
 - c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
 - d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
 - f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di laurea e ai criteri di accesso ai Corsi di laurea magistrale;
 - g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;

- h) all'introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;
 - i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
 - l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o di chi che ne assume la responsabilità;
 - m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
 - n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
 - o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti.
7. Qualora l'ordinamento didattico di un Corso di laurea o di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Università può istituire il Corso di laurea o il Corso di laurea magistrale come appartenente alle due Classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la Classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per il Corso di laurea, e al secondo anno per il Corso di laurea magistrale.
8. I regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale determinano i requisiti che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di Laurea magistrale. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.
9. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di *curricula* al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale stesso.

Art. 7

Forme di cooperazione interna ed esterna tra i Corsi di studio

1. In ciascun Corso di studio dell'Ateneo è possibile mutuare, anche in parte, uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, impartiti da altro Corso di studio presente nell'Università.

2. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari.
3. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili l'Ateneo può attivare strutture didattiche o organizzare Corsi di studio e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri Atenei e in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati. In ogni caso al Senato Accademico spetta la previa attestazione del livello universitario delle attività da svolgere e l'accertamento della loro congruità alle finalità istituzionali dell'Ateneo, ed al Consiglio di Amministrazione spetta verificare la disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto delle norme generali di cui al titolo I dello Statuto e con oneri a carico del comodatario. È inoltre possibile con le stesse modalità avvalersi di docenti di ruolo anche a tempo definito assumendo gli oneri relativi congiuntamente con gli enti e le istituzioni universitarie di cui sopra.
4. Nel quadro di accordi con Università o Istituzioni di formazione superiore estere, la durata e il contenuto dei Corsi di studio possono essere variamente determinati in conformità alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti nei Paesi stranieri.
5. Nel caso di Corsi di studio interuniversitari la composizione dei Consigli previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università è di norma integrata da un rappresentante per ogni Ateneo aderente, mentre le funzioni della Facoltà sono svolte da un organismo composto dai Rettori degli Atenei aderenti, o loro delegati, e dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio interessati.
6. Ai Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari possono afferire i docenti delle Facoltà dell'Ateneo che ne facciano motivata richiesta, ferma restando la possibilità che permangano i compiti didattici svolti dagli stessi nei Corsi di studio di provenienza. In ogni caso l'afferenza del singolo docente a detti Corsi di studio non fa venire meno l'appartenenza alla Facoltà o all'Ateneo di origine.

Art. 8
Consigli dei Corsi di studio

1. I Corsi di laurea e di laurea magistrale si propongono gli obiettivi formativi determinati dalle rispettive Classi di appartenenza contrassegnate dalle corrispondenti indicazioni numeriche. I Corsi di laurea e di laurea magistrale relativi alla medesima Classe sono retti dal Consiglio costituito dai docenti di ruolo che vi afferiscono secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo, dai titolari di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento ivi attivati, e da una rappresentanza degli studenti eletta secondo le modalità indicate dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo; il Consiglio è presieduto da un professore eletto dai docenti di ruolo afferenti.
2. I Corsi di laurea e di laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati ovvero ad aree scientifico-disciplinari omogenee sono retti da un Consiglio unificato relativo alle Classi interessate, qualora sia così stabilito nel regolamento didattico della rispettiva Facoltà. Qualora tali aree non coincidano con le singole Facoltà ovvero comprendano Corsi di studio interfacoltà, la disciplina in questione è determinata consensualmente dalle Facoltà interessate.
3. I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, sono tenuti ad assicurare:
 - a) la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei Corsi di laurea e di laurea magistrale in essi attivati;
 - b) in caso di Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari, tutte le altre funzioni delle Facoltà, ad esclusione della indizione di bandi di concorso e delle eventuali chiamate.

Art. 9
Corsi di Laurea e di Laurea magistrale

1. I Corsi di laurea, per assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi formativi, possono essere articolati in percorsi didattici differenziati. Il percorso formativo previsto dai Corsi di laurea ha di norma durata triennale; per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi.

2. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.
3. I Corsi di laurea magistrale hanno di norma un percorso formativo di durata biennale, che può essere in parte sostituito dallo svolgimento dei Corsi dei Master o di altri Corsi di perfezionamento *post lauream* anche di durata inferiore, i cui contenuti siano comunque funzionali al conseguimento dei medesimi obiettivi formativi. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi.
4. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima Classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti
5. I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero i Consigli delle Classi o delle Classi Unificate qualora così previsto dal regolamento adottato dalla competente struttura didattica, hanno il compito principale di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche. In particolare essi svolgono le seguenti funzioni:
 - a) approvano i piani di studio;
 - b) formano le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università;
 - c) formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle attività didattiche;
 - d) elaborano e sottopongono ai Consigli di Classi unificate ovvero di Facoltà il regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei *curricula* e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative;
 - e) indicano almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmi in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più insegnamenti contemporaneamente;
 - f) valutano almeno una volta l'anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica.

Art. 10
Facoltà

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche di coordinamento dei Corsi di studio ivi istituiti ed attivati, ed esercitano le funzioni loro assegnate dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
2. In particolare, spetta alla Facoltà l'adozione dei regolamenti che determinano l'ordinamento didattico dei Corsi di studio istituiti ed attivati nella Facoltà medesima. In caso di Corsi di studio interfacoltà o di Classi Unificate che raggruppano Corsi di studio di più Facoltà, i relativi ordinamenti didattici sono disciplinati congiuntamente dalla Facoltà interessate.

Art. 11
Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Specializzazione e i Corsi di Dottorato fanno parte dell'offerta formativa di terzo livello e ad essi si accede di norma attraverso apposite prove di selezione.
2. Il percorso formativo dei Corsi di specializzazione ha di norma durata biennale; l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi sono disciplinati con appositi regolamenti adottati dalle competenti strutture didattiche sulla base della normativa vigente ed approvati ed emanati ai sensi dell'8, comma 6, dello Statuto dell'Ateneo.
3. I Corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione in strutture pubbliche, private, sia nazionali che internazionali.
4. L'Università istituisce i Corsi di dottorato di ricerca in autonomia o in concorso con altre Università sia italiane che straniere o in convenzione con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.
5. Tutti i Corsi di dottorato che hanno sede amministrativa presso l'Ateneo, costituiscono la Scuola di dottorato di Ateneo; l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca, così come i compiti della Scuola,

sono disciplinati con apposito regolamento adottato da quest'ultima nel rispetto della normativa vigente e approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 12 **Scuola di Studi Superiori**

1. La Scuola di Studi superiori prevista dallo Statuto dell'Ateneo è disciplinata con apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto, ove sono definite, in particolare, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei relativi Corsi, la durata, le modalità di accesso, ed il rilascio dei titoli.

Art. 13 **Corsi di eccellenza**

1. I Corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere affiancati da Corsi di eccellenza attivati dalle Facoltà, che prevedono insegnamenti ed altre attività didattiche o seminariali extracurricolari svolti anche in lingua straniera. Tali Corsi sono riservati a studenti in possesso di conoscenze linguistiche adeguate e di particolari requisiti di merito definiti dal Senato Accademico.

Art. 14 **Corsi dei Master**

1. L'Università promuove l'organizzazione di Corsi rivolti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Si intendono per Corsi dei Master i Corsi di alta formazione che rilasciano il titolo di "Master universitario".
3. I Corsi dei Master, collocandosi successivamente ai percorsi formativi compiuti di laurea o di laurea magistrale, sono finalizzati a formare figure professionali

altamente specializzate e caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite.

4. Il percorso formativo dei Corsi dei Master universitari ha di norma durata annuale.
5. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi dei Master sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, mediante apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 15

Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua

1. I Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua sono iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento e all'acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici e professionali dopo il conseguimento di un titolo universitario. Tali Corsi hanno di norma una durata non superiore all'anno e consentono il conseguimento del relativo attestato.
2. I Corsi di cui al presente articolo, coordinati da un docente responsabile facente parte dell'organico dell'Ateneo, possono essere istituiti e attivati anche in collaborazione o per conto di enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali.
3. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto.

Art. 16

Corsi di preparazione agli esami di Stato ed ai concorsi pubblici

1. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche per soddisfare esigenze di formazione espresse dagli ordini professionali e dalle Amministrazioni pubbliche.

2. I Corsi di cui al presente articolo, coordinati da un docente responsabile facente parte dell'organico dell'Ateneo, possono essere istituiti e attivati anche in collaborazione o per conto di Enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali.
3. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art.8, comma 6, dello Statuto.

TITOLO II ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 17 Compiti didattici

1. I corsi di insegnamento hanno di norma una durata di quaranta ore riducibili a trenta ore e possono giungere ad un massimo di ottanta ore. Ad un credito formativo corrispondono da 5 a 7 ore di insegnamento, secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici di Facoltà.
2. A seconda dei casi gli insegnamenti possono articolarsi in moduli di almeno quindici o venti ore, corrispondenti ad argomenti specifici. Le strutture didattiche possono consentire, nel rispetto del predetto livello di impegno, formule di semestralizzazione e di articolazione in moduli di uno stesso insegnamento.
3. L'impegno didattico dei singoli docenti è di norma distribuito in tre giorni distinti della settimana.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 19, della Legge 4 novembre 2005, n.230, i professori in servizio al 19 novembre 2005 e che non hanno optato per il regime di cui alla legge citata, mantengono gli obblighi didattici previsti dalla normativa vigente relativa al loro stato giuridico.
5. In attesa che vengano emanati i decreti previsti dai commi 10 e 16 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005 n. 230, l'impegno didattico dei professori per i quali

non trova applicazione il comma precedente del presente articolo, dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento, è stabilito nel modo seguente:

- a) i professori di I e II fascia assicurano un monte ore di didattica frontale pari ad almeno 120 ore per il tempo pieno e ad 80 ore per il tempo definito, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005 n. 230, spendendo prioritariamente il monte-ore in insegnamenti della Classe di laurea o di laurea magistrale di afferenza; le eventuali ore residue sono impiegate, nell'ordine, in insegnamenti di altre Classi della stessa Facoltà, di altre Facoltà, delle Scuole di Specializzazione, della Scuola di Studi Superiori, e, eventualmente, previa autorizzazione del Senato Accademico che verificherà il rispetto delle procedure, nei Corsi di dottorato di ricerca;
 - b) resta ferma la disciplina relativa ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento così come prevista dalla normativa vigente.
6. Gli insegnamenti svolti dai professori di I e II fascia possono essere retribuiti solo se e nella misura in cui risultino in eccedenza rispetto al monte ore sopra indicato; gli insegnamenti svolti dai ricercatori solo se e nella misura in cui siano stati assunti incarichi per almeno sessanta ore di didattica in insegnamenti ufficiali.
 7. Le attività didattiche, comprese eventuali esercitazioni, laboratori ed attività di orientamento e tutorato, svolte anche nei Corsi di eccellenza e nelle Scuole di dottorato, per corsi di recupero o propedeutici, per corsi, esami ed altri strumenti di accertamento del profitto innovativi e in grado di elevare la qualità della didattica, possono essere incentivate ai sensi della normativa vigente.
 8. I professori di ruolo che ricoprono la carica di Rettore, Pro-rettore, o Preside di Facoltà possono richiedere al Senato Accademico, in sede di programmazione dell'offerta formativa annuale, una limitazione dell'attività didattica sino alla metà del monte ore di cui al presente articolo.

Art. 18

Insegnamenti a contratto

1. In tutti i casi in cui le esigenze didattiche lo richiedono, insegnamenti o singoli moduli vengono affidati mediante contratti a docenti esterni dotati di comprovata e adeguata qualificazione scientifica o tecnica ai sensi della normativa vigente.

2. Il compenso spettante ai docenti esterni è commisurato al grado di qualificazione e al livello dell'impegno richiesto; di norma la determinazione del compenso si attiene a parametri prefissati e non può comunque eccedere, salvo casi specificamente motivati e rimborsi di spese aggiuntive, il compenso orario massimo previsto per le supplenze e gli affidamenti.
3. Il compenso previsto nei contratti, in particolare, è subordinato all'effettivo svolgimento dei relativi incarichi didattici come attestato nel registro annuale delle attività didattiche presentato al Preside di Facoltà.
4. Agli assegnisti, ai dottorandi di ricerca e ai post-dottorandi, interni all'Ateneo e provvisti di borsa, che stipulano contratti di insegnamento ai sensi della normativa vigente, spetta un compenso in misura pari al 50 % del compenso previsto per le supplenze e gli affidamenti.

Art. 19

Il sistema dei crediti

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente comprensive sia delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di attività ulteriormente richieste dagli ordinamenti didattici, sia delle ore di studio e di impegno personale necessarie per il superamento dell'esame oppure per lo svolgimento di altre attività formative (tesi, tirocini, e acquisizione di competenze linguistiche e informatiche).
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano, altresì, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro Corso dell'Università ovvero nello stesso o altro Corso di altra Università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del Corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima Classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
8. Sono previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
9. L'Università può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai regolamenti dei Corsi di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni Corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60.
10. Il sistema dei crediti, elaborato dalle strutture didattiche competenti in conformità alla normativa vigente, è approvato dalle rispettive Facoltà e dal Senato Accademico

anche al fine di garantire, attraverso opportune procedure di armonizzazione e razionalizzazione, la massima mobilità degli studenti.

11. L'attribuzione di crediti a ciascuna delle attività formative rientra nelle competenze delle relative strutture didattiche e deve comunque tenere motivatamente conto del peso relativo dell'attività formativa stessa nell'economia dei Corsi di studio, del carico di lavoro necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti e delle tipologie didattiche utilizzate. In ogni caso, è garantita l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.
12. In ciascun Corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 (12 x LM) esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In ciascun corso di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove di esame integrate, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici che disciplinano il Corsi di studio ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) e dell'articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
13. Le attività didattiche integrative (seminari, esercitazioni e laboratori), possono comunque consentire il riconoscimento di crediti specifici e possono essere aperte agli studenti appartenenti ad altri Corsi o ad anni diversi dello stesso Corso.

Art. 20

Debiti e crediti formativi

1. Le conoscenze iniziali richieste dai singoli Corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici che determinano le eventuali attività di sostegno previste.
2. In generale gli studenti di tutti i Corsi devono possedere sufficienti conoscenze di almeno una lingua straniera e di elementari nozioni di informatica.
3. In particolare, allo scopo di favorire il tempestivo assolvimento di eventuali debiti formativi, ciascun Corso di laurea può prevedere l'istituzione di attività

propedeutiche destinate prioritariamente agli studenti immatricolati non in possesso di adeguata preparazione iniziale. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e possono essere concentrate in determinati periodi dell'anno accademico per favorire l'ottimale impegno dello studente. L'assolvimento del debito formativo deve iniziare di norma a partire dal primo anno di corso, con l'iscrizione, volontaria o consigliata, sulla base del *curriculum* scolastico, ad appositi insegnamenti attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane o straniere. Eventuali crediti formativi per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia relativamente anche a competenze informatiche e linguistiche, verranno computati secondo criteri predeterminati tenendo, in particolare, conto dei carichi didattici assolti, dei risultati raggiunti e degli obiettivi formativi del Corso di Laurea al quale lo studente intende iscriversi.

Art. 21

Passaggi ad altri Corsi di studio e trasferimenti

1. Il Rettore può accogliere domande d'immatricolazione e d'iscrizione anche dopo l'inizio dell'anno accademico purché il ritardo venga adeguatamente motivato.
2. Lo studente può chiedere in qualunque momento il passaggio ad altro Corso di studio attivato presso l'Università di Macerata presentando domanda al Rettore. In tal caso l'accoglimento della domanda è accompagnato dalla contestuale definizione, di norma per via informatica, dei crediti riconosciuti.
3. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1° maggio al 30 settembre senza dovere corrispondere la tasse di iscrizione per il nuovo anno accademico.

Art. 22

Didattica a distanza

1. I Corsi di studio possono prevedere forme di insegnamento a distanza idonee a consentire la partecipazione attiva degli studenti attraverso le più appropriate metodologie didattiche.

2. L'istituzione degli insegnamenti a distanza è proposta dalle strutture didattiche dell'Ateneo nell'ambito della programmazione dei Corsi di studio e delle Facoltà ed è sottoposta all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere l'attivazione di apposite attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche rivolte a consentire anche agli studenti non impegnati a tempo pieno o che si trovino in condizioni di svantaggio una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
4. Insegnamenti a distanza possono essere organizzati anche a sostegno delle normali attività didattiche, al fine di favorire il conseguimento dei crediti nei tempi previsti.
5. L'Università, per il sostegno e il coordinamento metodologico e tecnologico delle attività relative all'*e-learning*, alla didattica *on line* collegata alla didattica frontale, e alla didattica a distanza attivate dalle Facoltà e congiuntamente progettate, si avvale di un apposito Centro di servizi. Le attività del Centro vengono svolte nel rispetto delle differenze e specificità delle Facoltà e dei Corsi di studio ad esse afferenti.

Art. 23 **Verifiche del profitto**

1. Il singolo docente definisce le modalità e i tempi della verifica del profitto che appaiono più idonei alla specificità dell'insegnamento e alle esigenze degli studenti in modo di assicurare una migliore distribuzione del loro impegno e una più efficiente verifica del loro grado di apprendimento.
2. La struttura didattica interessata prevede un numero minimo di appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno, e per gli studenti fuori corso un numero minimo aggiuntivo di appelli riservati.
3. La valutazione del profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove parziali o colloqui sostenuti durante lo svolgimento dell'insegnamento.
4. Per l'accertamento di determinate competenze (linguistiche, informatiche, etc.) e per la valutazione di altre attività didattiche, l'esame può consistere in prove di idoneità connesse all'acquisizione di crediti da riportare sul libretto personale dello studente. Tali prove rientrano nell'ambito di competenza degli esercitatori per le parti ad essi affidate e sono dichiarate conclusivamente superate con la definizione del voto

ponderato. Nei casi di esami di lingue e di informatica le competenze previste per ciascun livello sono stabilite preventivamente e conformemente a parametri internazionalmente riconosciuti.

5. Se un insegnamento viene articolato in più moduli la prova di verifica finale accerta il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo.
6. Qualora sia prevista la prova scritta, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
7. Il responsabile dell'insegnamento prende tutte le misure idonee ad evitare situazioni di sovraffollamento che pregiudichino il regolare svolgimento delle prove. Di norma nella stessa giornata non è ammesso un numero di esaminandi superiore ad un terzo rispetto al numero di studenti previsto per lo sdoppiamento dell'insegnamento. Alla prenotazione degli appelli da parte degli studenti si può procedere per via telematica.
8. Membri delle commissioni possono essere docenti, anche a contratto, assistenti, ricercatori, assegnisti o cultori della materia. Le strutture didattiche competenti stabiliscono annualmente l'elenco dei cultori ammessi a svolgere la funzione di membro di commissione esaminatrice sulla base di requisiti generali fissati dal Senato accademico.
9. Le commissioni di valutazione del profitto, proposte dal responsabile del Corso di Studio cui afferisce l'insegnamento e approvate dalle Facoltà, sono composte da almeno due membri. Le commissioni sono di norma presiedute dal responsabile dell'insegnamento e si riuniscono ogni qualvolta sia necessario procedere a valutazioni collegiali dei candidati, che possono comunque essere valutati durante lo svolgimento dell'insegnamento dal singolo docente. La prova deve svolgersi in forma pubblica.
10. Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per procedere a valutazioni contestuali di più insegnamenti o per verificare settori specifici di preparazione. In ogni fase dell'esame ciascun candidato è valutato da almeno due componenti della commissione che possono procedere a valutazioni parziali relativamente al proprio ambito di competenza. Le commissioni di esame dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto di ogni singolo insegnamento; la lode è concessa all'unanimità. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Se il candidato si ritira o viene respinto l'esame non compare sul suo curriculum ed è verbalizzato solamente sul registro della commissione con relativa analitica

annotazione da cui risultino i debiti formativi ancora da colmare. Il candidato può ripetere in ogni tempo utile le prove risultate insufficienti. Nei casi in cui il numero dei candidati ritirati o respinti sia consistente, le Facoltà possono predisporre corsi di sostegno o integrativi.

11. Gli appelli di esame e le date delle prove intermedie, se previste, non possono essere anticipati. Eventuali posticipi degli appelli ufficiali possono avvenire con congruo preavviso e previo motivato assenso delle strutture didattiche competenti. Le variazioni nel calendario degli esami devono essere comunicate dalle strutture didattiche con tempestività e con tutti i mezzi a disposizione.
12. Al completamento della sessione di esami, il presidente della Commissione restituisce alla Segreteria studenti la parte del verbale ad essa destinata entro il termine di sette giorni.

Art. 24

Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale.
2. Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside su proposta del Presidente del Consiglio del Corso di studio. Esse sono composte di norma da almeno cinque membri tra professori di prima e seconda fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento.
3. Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Preside della Facoltà o dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, nonché professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati fatte salve le normative specifiche vigenti.
4. L'esame di Laurea consiste di norma in un colloquio finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti il Corso e/o nella discussione di un elaborato scritto.
5. L'esame di Laurea magistrale consiste di norma nella discussione di una tesi scritta, redatta eventualmente anche in lingua straniera, sotto la guida di un docente che

fungerà da relatore. Il relatore e l'eventuale correlatore potranno essere docenti di un precedente corso di laurea triennale.

6. Le Commissioni di Laurea e di Laurea magistrale dispongono di centodieci punti. Il voto viene determinato sulla base del *curriculum*, integrato da eventuali corsi di eccellenza, e dell'esito dell'esame finale comprensivo delle prove integrative previste (di lingue, di informatica, etc.). Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi; unitamente al massimo dei voti può essere concessa all'unanimità la lode.
7. Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche.
8. All'ordinamento dei singoli Corsi di studio spetta precisare ulteriormente contenuti e modalità delle prove finali.
9. Domande di iscrizione a Corsi di studio di secondo e terzo livello possono essere accolte, con riserva di riconoscimento di eventuali crediti formativi, al fine di evitare interruzioni ed assicurare continuità del percorso didattico.

Art. 25

Commissioni didattiche paritetiche

1. Presso ogni Facoltà è istituita la Commissione didattica paritetica, composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e un pari numero di professori di ruolo designati dallo stesso Consiglio. Il professore più anziano nel ruolo assume la presidenza della Commissione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta del parere di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.
3. La Commissione dura in carica due anni.
4. La Commissione ha il compito di:
 - a) esaminare le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di studio attivati dalla Facoltà;

- b) sottoporre al Consiglio di Facoltà proposte e iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica e del tutorato;
 - c) esprimere pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e di relativa sperimentazione;
 - d) esprimere pareri circa le disposizioni dei regolamenti didattici della Facoltà o dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, anche allo scopo di favorire la ordinaria corrispondenza tra la durata curricolare prevista e la durata effettiva dei Corsi di studio. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, l'organo competente provvede all'adozione della relativa deliberazione.
5. La Commissione presenta annualmente al Consiglio di Facoltà una relazione sull'andamento delle attività didattiche. I risultati della discussione vengono trasmessi alla Commissione Didattica di Ateneo e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
6. I Regolamenti didattici di Facoltà possono prevedere anche l'istituzione di Commissioni didattiche paritetiche nei singoli Corsi di studio.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 26 Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad attivare le modalità procedurali e le strumentazioni necessarie al perseguimento costante di tale scopo generale.
2. Sulle istanze concernenti la tutela dei diritti degli studenti il Rettore può avvalersi del parere del Senato Accademico, dei Consigli delle strutture didattiche competenti e del Presidente della Commissione Didattica d'Ateneo.

3. I provvedimenti rettorali conseguenti sono definitivi.

Art. 27
Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono volte a mettere a disposizione dello studente le informazioni necessarie a facilitarne le scelte nella fase precedente l'ingresso all'Università, durante il percorso universitario e nella fase immediatamente successiva alla conclusione dello stesso e precedente l'ingresso nel mondo del lavoro.
2. Nel perseguimento di tali obiettivi l'Ateneo effettua:
 - a) attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori, tramite convenzioni con le strutture scolastiche;
 - b) corsi di formazione per docenti delle scuole superiori;
 - c) attività di orientamento agli studenti iscritti per facilitare il loro inserimento nella vita universitaria;
 - d) corsi di formazione permanente, di preparazione a esami di Stato e di ammissione al mondo del lavoro e delle professioni oltre a rilevazioni periodiche sul destino dei laureati da parte di un apposito Osservatorio permanente.
3. Le attività di tutorato sono volte a integrare la formazione culturale degli studenti favorendone la proficua partecipazione alle normali attività didattiche.
4. Fermi restando i compiti istituzionali dei singoli docenti, attività di tutorato possono essere svolte in ambiti delimitati e specifici anche da figure diverse, ed in particolare da:
 - a) esperti esterni soprattutto per quanto riguarda esercitazioni e corsi di sostegno nei settori della informatica, delle lingue e delle discipline che registrano maggiori difficoltà di apprendimento;
 - b) giovani laureati (*senior tutor*) aventi il compito di assistere alle singole lezioni per facilitare i rapporti con il docente e organizzare gruppi di lavoro durante il corso;
 - c) dottori di ricerca e assegnisti di ricerca per svolgere corsi di recupero anche estivi, ed altre attività didattiche integrative e rilevazioni statistiche sulla efficacia dell'offerta formativa.

5. L'Ateneo, per le funzioni di programmazione, di sostegno e di coordinamento delle attività relative all'orientamento e al tutorato, si avvale di un apposito Centro di servizi. Le attività del Centro vengono svolte nel rispetto delle differenze e specificità delle Facoltà e dei Corsi di studio ad esse afferenti.
6. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie, anche con azioni mirate a garantire e tutelare il diritto degli studenti disabili a partecipare a tutte le attività dell'Ateneo ed a fruire pienamente dei relativi servizi.

Art. 28

Piani di studio individuali

1. Le strutture didattiche possono prevedere, oltre ai piani di studio statutari, piani di studio articolati in indirizzi o in opzioni chiaramente prefissate tra cui lo studente esercita la propria facoltà di scelta.
2. Lo studente costruisce autonomamente, sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, il proprio percorso didattico che può essere riformulato secondo le modalità previste nell'ordinamento didattico del rispettivo Corso di studio, e che viene periodicamente monitorato per via telematica dagli uffici amministrativi in sede di registrazione dei crediti acquisiti.

Art. 29

Stage

1. Lo *stage* è un periodo di formazione o perfezionamento trascorso presso un'azienda o un ente pubblico o privato per acquisirvi la preparazione professionale necessaria mediante inserimento diretto in una situazione reale di lavoro.
2. L'Ateneo sostiene con i propri uffici amministrativi il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di *stage* richieste dalle strutture didattiche per favorire e promuovere l'utilizzazione da parte degli studenti di questa opportunità formativa.

Art. 30
Certificazioni

1. Fermo restando l'impegno dell'Ateneo ad estendere al massimo la possibilità di ricorrere all'autocertificazione o alla certificazione remota per via telematica, le documentazioni eventualmente richieste dagli interessati sono rilasciate facendo salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali e al più ampio riconoscimento, anche in caso di carriere parziali, degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.

Art. 31
Studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. L'Università, nel quadro di un impegno formativo volto a tenere conto della effettiva diversificazione della figura dello studente, può decidere di attuare, nel rispetto delle esigenze funzionali dei singoli corsi, tassazioni e contribuzioni differenziate per gli studenti a tempo pieno, che intendono sostenere tutti gli esami previsti nel piano di studi, e studenti a tempo parziale.
2. L'Università si impegna altresì a garantire le migliori condizioni di studio agli studenti particolarmente meritevoli assicurando ad essi condizioni residenziali e servizi adeguati anche attraverso convenzioni con l'Ente regionale per il diritto allo studio e facilitando con ogni opportuno strumento un arricchimento del loro *curriculum*, come pure una maggiore rapidità di svolgimento dello stesso.

Art. 32
Valutazione della didattica

1. L'efficienza complessiva di tutte le attività didattiche, comprese quelle di tutorato e di orientamento, viene valutata attraverso metodologie concordate con la Commissione didattica di Ateneo che può avvalersi anche di enti esterni per la elaborazione dei relativi dati, quali, ad esempio, i questionari compilati da campioni di studenti.
2. I risultati di tali rilevazioni sono trasmessi al Nucleo di Valutazione e fatti conoscere ai singoli docenti che possono predisporre programmi per il miglioramento della

didattica e delle modalità di verifica del profitto incentivabili secondo apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto.

Art. 33

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la più efficace diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica. Le informazioni sulle lezioni, gli orari, l'indicazione delle ore di ricevimento e degli esami vengono comunicati da docenti e ricercatori, con congruo anticipo, mediante affissione in appositi albi e per via telematica.
2. L'Ateneo cura periodicamente la pubblicazione di guide o di altri materiali anche informatici destinati ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti durante il percorso di studi.

Art. 34

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione europea.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi comunitari e dalle convenzioni stipulate con le Università di altri paesi e garantendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi internazionali di studenti e docenti.
3. Lo studente che desideri frequentare parti del proprio Corso di studio all'estero può fare domanda al Rettore nei termini previsti allegando la documentazione necessaria alla dichiarazione preventiva di riconoscimento.
4. Gli esami sostenuti presso istituti legalmente riconosciuti dell'Unione Europea, in applicazione delle direttive comunitarie e nel rispetto del sistema ECTS, vengono riconosciuti automaticamente in caso di corrispondente o analoga denominazione mentre in caso di diversa denominazione sono applicati, per quanto possibile, dagli

uffici competenti gli stessi criteri di riconoscimento e di equivalenza per settore utilizzati per le Università italiane secondo le classificazioni degli insegnamenti già elaborate dal CUN. Ove anche questo criterio risulti non applicabile l'esame sostenuto è comunque considerato utile nell'ambito dei corsi liberi o opzionali e nel rispetto e in proporzione dei crediti effettivamente conseguiti. Nel caso di esami di lingue o di informatica reiterati si tiene conto, per il livello del riconoscimento, di parametri internazionalmente riconosciuti.

5. Il riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non disposto dalla normativa vigente, avviene in base al principio di reciprocità. Nel caso di riconoscimento dell'attività di studio e degli esami sostenuti all'estero, può essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo al primo, con immediata possibilità di svolgimento degli esami mancanti.
6. Lo studente che abbia frequentato corsi presso una Università straniera nel quadro di uno specifico accordo può, con domanda scritta da inviare al Rettore, chiedere un prolungamento del soggiorno di studi presso la stessa o altra università straniera.
7. Lo studente che abbia ottenuto di prolungare il proprio soggiorno di studio può usufruire di un rinnovo della borsa anche in misura ridotta limitatamente alle disponibilità di bilancio.
8. Lo studente che nel periodo di prolungamento della sua permanenza all'estero sia tenuto a versare tasse di iscrizione presso la sede universitaria estera, può godere di una corrispondente riduzione delle tasse e contributi dovuti all'Università di Macerata.

Art. 35

Decadenza, interruzione degli studi

1. Lo studente che, per qualsiasi motivo, abbia interrotto gli studi anche per più di otto anni ed intenda riprenderli, è tenuto a presentare domanda di ricongiunzione per gli anni di interruzione, a pagare la relativa tassa speciale per un massimo di tre anni, e a presentare un nuovo piano di studio. Gli esami già superati sono convalidati e tradotti automaticamente nel sistema dei crediti vigente.

Art. 36
Norme transitorie e finali

1. Tenuto conto della riforma dei Corsi di studio in corso di applicazione, agli studenti iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo l'ordinamento didattico previgente, ed è consentita la facoltà di optare per l'iscrizione ai Corsi di nuova istituzione, ottenendo il riconoscimento degli studi compiuti e la loro valutazione in crediti, secondo le modalità determinate dalle singole strutture didattiche sulla base dei criteri stabiliti dal Senato accademico nel rispetto della normativa vigente.
2. Del presente regolamento fa parte l'elenco delle strutture didattiche e dei Corsi di studio istituiti ed attivati presso l'Ateneo ordinati per aree. Tale elenco è periodicamente rivisto anche in considerazione della efficacia e della efficienza dei singoli corsi e delle modifiche eventualmente intervenute nei relativi ordinamenti didattici.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con esso.